

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3652

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NOVELLI, MATTIOLI, DANIELI, GAMBALE,  
INCORVAIA, MANGANELLI, SCOZZARI**

Elezione di una Assemblea referente per l'elaborazione di riforme istituzionali e per la disciplina del procedimento di revisione costituzionale

*Presentata l'8 gennaio 1996*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella seduta del 23 luglio 1992, tre mesi dopo l'inizio della undicesima legislatura, la Camera ed il Senato approvavano due atti monocalamerali di indirizzo, aventi analogo contenuto, per promuovere le riforme istituzionali e per elaborare proposte di revisione costituzionale da affidare a una Commissione bicamerale formata da 30 deputati e da 30 senatori. Questa decisione veniva dopo la Commissione Bozzi con analoghi compiti costituita nella precedente legislatura. La Commissione bicamerale per le riforme istituzionali eletta nella XI legislatura ha terminato i suoi lavori con lo scioglimento delle Camere, secondo il disposto della legge costituzionale istitu-

tiva. Complessivamente sono state tenute 153 sedute di cui 90 in comitati informali o ristretti e 63 in Commissione plenaria secondo le diverse sedi. Poiché l'esigenza di riforme istituzionali e di revisione costituzionale permane, onde evitare che il lavoro svolto in tale direzione vada disperso con la fine di ogni legislatura si conviene di dare vita ad una Assemblea che possa lavorare in piena autonomia dalle Camere in esercizio, al fine di elaborare le proposte che si riterrà necessario sottoporre all'esame e all'approvazione del Parlamento. Questa Assemblea dovrà essere eletta con suffragio universale e diretto sulla base di un criterio proporzionale. Dovrà essere formata da

100 membri ed avrà la durata di 12 mesi. Entro questo periodo dovrà elaborare le proposte da presentare al Parlamento previa approvazione da parte della metà più uno dei componenti l'Assemblea. L'Assemblea si scioglierà il giorno stesso della

consegna degli elaborati al Parlamento. L'Assemblea avrà poteri referenti ed i suoi deliberati dovranno essere sottoposti all'esame e all'approvazione delle Camere secondo le norme fissate dall'articolo 138 della Costituzione.

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

## ART. 1.

1. È istituita una Assemblea composta da 100 membri, eletti a suffragio universale e diretto, con criterio proporzionale.

## ART. 2.

1. L'Assemblea ha come compito l'elaborazione di riforme istituzionali e della disciplina del procedimento di revisione costituzionale.

## ART. 3.

1. L'Assemblea ha poteri referenti e, entro dodici mesi dal suo insediamento, dovrà presentare al Parlamento una proposta di legge costituzionale per la revisione della Costituzione. Tale proposta di legge costituzionale dovrà essere approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.

## ART. 4.

1. L'Assemblea sarà dichiarata sciolta nel momento in cui consegnerà ufficialmente al Parlamento i risultati dei suoi lavori.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-3652  
Lire 500